



## Istruzioni relative alla segnaletica turistica su autostrade e semiautostrade

del 24 maggio 2012 (aggiornamento 1° settembre 2012)

---

L'Ufficio federale delle strade (USTRA),

visto l'articolo 115 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 settembre 1979<sup>1</sup> sulla segnaletica stradale,

emana le seguenti istruzioni:

### 1. Disposizioni generali

#### 1.1 Principi

<sup>1</sup> Nei limiti delle presenti istruzioni, la segnaletica turistica deve permettere ai Cantoni di segnalare agli utenti di autostrade e semiautostrade mete o regioni di particolare interesse turistico.

<sup>2</sup> La segnaletica turistica è sempre subordinata alla segnaletica stradale ordinaria.

<sup>3</sup> I cartelli di segnaletica turistica devono essere impiegati in modo mirato per evitare una proliferazione di cartelli.

<sup>4</sup> La sicurezza stradale prevale su ogni altro aspetto. Non sono ammessi cartelli di segnaletica turistica in grado di comprometterla.

#### 1.2 Compiti dell'Ufficio federale delle strade (USTRA)

Ai sensi dell'articolo 105 capoverso 3 OSStr<sup>2</sup>, l'USTRA esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale sulle strade nazionali e in materia di pubblicità stradale lungo queste ultime. In questa veste e in qualità di autorità competente in materia di infrastruttura stradale e traffico stradale privato assolve ai seguenti compiti:

- a) controlli periodici della segnaletica turistica sulle strade nazionali;
- b) verifica delle domande di cui al punto 5.1 capoverso 2 lettera a.

#### 1.3 Campo di applicazione

Le presenti istruzioni si applicano all'intera segnaletica turistica presente su autostrade e semiautostrade e in prossimità di esse.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> RS 741.21

<sup>2</sup> RS 741.21

<sup>3</sup> Articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11): «Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 OSStr)».

## **2. Tipi di cartelli di segnaletica turistica**

### **2.1 Cartello di annuncio**

<sup>1</sup> Un cartello di annuncio presegnala agli utenti della strada la possibilità di raggiungere le mete o le regioni turistiche indicate imboccando l'uscita successiva. Si raccomanda ai Cantoni di garantire una continuazione coerente della segnaletica sulla rete stradale subordinata.

<sup>2</sup> Un cartello di annuncio non può indicare più di tre mete o regioni di particolare interesse turistico.

<sup>3</sup> I cartelli di annuncio devono obbligatoriamente riportare in basso a destra una freccia inclinata a 30° verso l'alto, di colore bianco oppure marrone (in caso di sfondo bianco), volta a evidenziare la necessità di abbandonare l'autostrada o semiautostrada all'uscita successiva.

### **2.2 Cartello di benvenuto**

<sup>1</sup> Un cartello di benvenuto segnala l'inizio di una regione di particolare interesse turistico. Non può invece segnalare la fine della regione.

<sup>2</sup> Un cartello di benvenuto può contenere una formula di saluto in non più di tre lingue.

## **3. Requisiti**

### **3.1 Disposizioni generali**

<sup>1</sup> In linea di massima<sup>4</sup>, un cartello di segnaletica turistica può indicare unicamente mete o regioni di particolare interesse turistico che siano raggiungibili attraverso la rete stradale subordinata in un raggio di 30 km dall'uscita successiva (cartello di annuncio) oppure regioni che l'utente stia per attraversare (cartello di benvenuto).

<sup>2</sup> La denominazione delle mete o regioni di particolare interesse turistico spetta al Cantone sul cui territorio è collocata la segnaletica.

### **3.2 Ubicazione**

<sup>1</sup> I cartelli di segnaletica turistica devono essere sempre posti a destra della carreggiata. Non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica ordinaria; in particolare non è permesso collocarli affianco a segnali di direzione o di distanza o nelle immediate vicinanze della segnaletica ordinaria.

<sup>2</sup> I cartelli di segnaletica turistica devono essere ben visibili e collocati in uno spazio isolato e privo di ostacoli.

<sup>3</sup> Non è ammesso collocare segnali turistici fuori o dentro le gallerie. Prima e dopo una galleria deve inoltre essere rispettata una distanza minima di 200 m.

<sup>4</sup> I cartelli di annuncio sono collocati circa 1500 - 2000 m – in casi giustificati anche 1000 m – prima dell'uscita dalla quale è possibile raggiungere la meta o la regione indicata. È ammesso un solo segnale di annuncio per ogni uscita. Sono esclusi da tale restrizione i cartelli indicanti le mete di cui al punto 4.

<sup>5</sup> I cartelli di benvenuto sono collocati nell'area dove inizia l'attraversamento della regione indicata.

### **3.3 Aspetto**

<sup>1</sup> I cartelli di segnaletica turistica possono essere retroriflettenti (classe R1 secondo la norma SN 640 871 della VSS) ma non illuminati né luminosi.

<sup>2</sup> I Cantoni possono, in linea di massima, scegliere liberamente il testo e gli elementi figurativi. Entrambi devono presentare tuttavia un riferimento sufficiente alle mete o alle regioni turistiche segnalate.

<sup>3</sup> Non sono ammesse informazioni quali distanza, indirizzi Internet o numeri telefonici.

---

<sup>4</sup> Aggiunta inserita in data 1.9.2012.

<sup>4</sup> La formula di saluto di cui al punto 2.2 è riservata ai cartelli di benvenuto e non può essere utilizzata sui cartelli di annuncio.

### **3.4 Colori**

<sup>1</sup> Almeno un terzo della superficie del cartello deve essere di un unico colore marrone omogeneo (Pantone 168 C oppure RAL 8002).

<sup>2</sup> I colori di segnalazione impiegati nei cartelli turistici non devono portare a confusione con la segnaletica ordinaria.

### **3.5 Testo**

<sup>1</sup> I nomi delle mete o delle regioni turistiche devono essere facilmente leggibili e risaltare sullo sfondo del cartello.

<sup>2</sup> La dimensione minima dei caratteri equivale a 25 cm.

### **3.6 Dimensioni**

I cartelli di segnaletica turistica misurano minimo 275 cm (larghezza) x 215 cm (altezza) e massimo 450 cm (larghezza) x 350 cm (altezza). Bisogna in ogni caso mantenere un rapporto 9:7 tra larghezza e altezza.

## **4. Parchi d'importanza nazionale e patrimonio mondiale dell'UNESCO<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Vista la loro estrema importanza per la Svizzera, i parchi di importanza nazionale e i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO possono essere segnalati con un cartello supplementare in corrispondenza della rispettiva uscita. A questo tipo di mete turistiche si applicano tutte le disposizioni delle presenti istruzioni, in particolare quelle di cui al punto 3.

<sup>2</sup> I parchi d'importanza nazionale e i siti riconosciuti del patrimonio mondiale dell'UNESCO possono essere segnalati tramite un cartello di segnaletica turistica a condizione che non si trovino a oltre 30 km di distanza dall'uscita successiva.

<sup>3</sup> Non possono essere utilizzati altri marchi o loghi oltre quelli ufficiali autorizzati dall'Ufficio federale dell'ambiente e dall'UNESCO rispettivamente per i parchi di importanza nazionale e i siti del patrimonio mondiale.

## **5. Procedura e costi**

### **5.1 Procedura**

<sup>1</sup> L'installazione di cartelli di segnaletica turistica lungo autostrade e semiautostrade richiede l'autorizzazione delle autorità competenti.

<sup>2</sup> Sono preposti al rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'USTRA, per le strade nazionali;
- b) i servizi competenti in materia di segnaletica stradale secondo il diritto cantonale, per le autostrade e le semiautostrade cantonali.

<sup>3</sup> Le domande per l'installazione di un cartello di annuncio o di benvenuto lungo le strade nazionali devono essere presentate all'USTRA tramite i servizi cantonali competenti per il territorio interessato. L'USTRA decide sulla base delle presenti istruzioni.

<sup>4</sup> La procedura per l'installazione di un cartello di annuncio o di benvenuto lungo le autostrade e semiautostrade cantonali viene definita dai Cantoni. Il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione decide sulla base delle presenti istruzioni.

<sup>5</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

## 5.2 Costi

<sup>1</sup> La Confederazione non contribuisce alla segnaletica turistica nell'ambito del finanziamento speciale a favore del traffico stradale.

<sup>2</sup> I costi per la produzione, la collocazione e la manutenzione dei cartelli segnaletici non sono a carico della strada nazionale<sup>6</sup>.

## 6. Disposizioni finali

### 6.1 Periodo transitorio

<sup>1</sup> La segnaletica turistica già esistente e non conforme alle presenti istruzioni deve essere adeguata dai rispettivi Cantoni entro cinque anni dall'entrata in vigore delle stesse.

<sup>2</sup> Allo scadere di tale periodo l'USTRA può provvedere alla rimozione, a carico della strada nazionale<sup>7</sup>, dei cartelli non conformi alle presenti istruzioni.

### 6.2 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore in data 1<sup>o</sup> luglio 2012.

**Ufficio federale delle strade**



Rudolf Dieterle

Direttore

---

<sup>6</sup> Modifica del 1.9.2012.

<sup>7</sup> Modifica del 1.9.2012.